



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 298 del 2007, proposto da:
Ferdinando Nigra e Luigi Grandi, anche nella qualità di titolari delle
omonime Aziende Agricole, rappresentati e difesi dagli avv.ti Pier
Costanzo Reineri e Nicola Peretti ed elettivamente domiciliati presso lo
studio degli stessi in Torino, via Fabro n. 6;

contro

la Provincia di Torino, in persona del Presidente pro tempore,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Silvana Gallo e Francesca Massacesi,
con domicilio eletto presso le stesse in Torino, via Maria Vittoria n. 12;

il Comune Torino, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e
difeso dagli avv.ti Maria Antonietta Caldo e Maria Lacognata
dell'Avvocatura Comunale di Torino e presso le stesse elettivamente
domiciliato in Torino, Palazzo Civico, Piazza Palazzo di Città n. 1;

nei confronti di

T.R.M. s.p.a., Trattamento Rifiuti Metropolitan, in persona del Presidente
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Margherita Buscaglino, con
domicilio eletto presso lo studio della stessa in Torino, via Paolo Sacchi n.
44;

per l'annullamento, previa adozione di idonea misura cautelare

della Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e



inf.

Bonifiche della Provincia di Torino, 21 dicembre 2006, n. 309-557341/2006, avente ad oggetto "Autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59. Impianto di incenerimento di rifiuti urbani e rifiuti speciali non pericolosi", pubblicata all'Albo Pretorio dal 18.1.2007 al 2.2.2007; nonché di ogni altro atto ivi menzionato, tra cui, in particolare: la Determinazione del Dirigente del Servizio VIA della Provincia di Torino, 4 aprile 2006, n. 13-110031/2006, di conclusione della fase di specificazione dei contenuti dello Studio di Impatto Ambientale, non meglio nota; la Deliberazione del Consiglio Comunale di Torino, 4.12.2006, n. 226 (mecc. 2006 07747/09), di approvazione, tra l'altro, dei contenuti in deroga al Regolamento Edilizio del Comune di Torino; la Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche della Provincia di Torino, 21 dicembre 2006, prot. 556890, recante la determinazione motivata di conclusione del procedimento ai sensi del comma 6 bis, dell'art. 14 ter della L. n. 241/1990 e s.m.i., non pubblicata e non meglio nota; la Deliberazione della Giunta Provinciale di Torino, 21 novembre 2006, prot. 1317-433230/2006, avente ad oggetto: "Progetto "Impianto di termovalorizzazione dei rifiuti della Provincia di Torino". Comune: Torino. Proponente: T.R.M. s.p.a. Procedura: Valutazione di Impatto ambientale ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale n. 40/98. Giudizio positivo di compatibilità ambientale", pubblicata all'Albo Pretorio dal 20.12.2006 al 4.1.2007, e la ivi richiamata Relazione Generale sull'Istruttoria dell'Organo Tecnico; nonché di ogni altro atto preparatorio, presupposto, connesso e/o conseguente.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia Torino;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune Torino;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Trattamento Rifiuti Metropolitan s.p.a.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11/07/2007 il dott. Antonio Plaisant e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

I signori Nigra e Grandi sono coltivatori e conduttori di aziende agricole e alimentari site nella provincia di Torino e dedite alla produzione

cerearicola, ortofrutticola e zootecnica, nonché al commercio dei relativi prodotti e ad attività agrituristiche, presso le quali risiedono insieme alle proprie famiglie.

Con il ricorso in esame hanno chiesto l'annullamento, previa sospensione, dei provvedimenti, in epigrafe indicati, della Provincia e del Comune di Torino relativi alla localizzazione, alla realizzazione e all'autorizzazione di un nuovo termovalorizzatore destinato all'area Torino sud, che i ricorrenti assumono prossimo alle aziende di loro proprietà e produttivo di effettivi danni, deducendo le seguenti censure:

I. Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche della Provincia di Torino 21 dicembre 2006, n. 309-557341/2006 "Autorizzazione integrata ambientale ai sensi dl decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Impianto di incenerimento di rifiuti urbani e rifiuti speciali non pericolosi". Violazione di legge (art. 1, comma 1, lett. P, decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377 e s.m.i., art. 6 della legge 349/1986).

Il nuovo termovalorizzatore conterà anche di un impianto per la trasformazione dell'energia termica prodotta dall'incenerimento dei rifiuti in energia elettrica, per cui, secondo quanto previsto dall'art. 1 del d.p.c.m. 377/1988, avrebbe dovuto essere sottoposto a valutazione d'impatto ambientale da parte del Ministero dell'Ambiente ai sensi dell'art. 6 della legge 349/1986, mentre la VIA è stata effettuata dalla Provincia, giusta la deliberazione della Giunta Provinciale 21 novembre 2006, n. 1317-433230/2006.

II. Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche della Provincia di Torino 21 dicembre 2006, n. 309-557341/2006 "Autorizzazione integrata ambientale ai sensi dl decreto legislativo 59/2005. Impianto di incenerimento di rifiuti urbani e rifiuti speciali non pericolosi" e deliberazione del Consiglio Comunale di Torino 4 dicembre 2006, n. 226 "Permesso di costruire in deroga agli S.U. vigenti", Omessa comunicazione dell'avvio del procedimento, violazione di legge (art. 14 del decreto Presidente della Repubblica 380/2001, art. 7 della legge 241/1990).

La determinazione in esame contempla espressamente "...il rilascio del permesso di costruire per il progetto presentato..." in deroga al vigente regolamento edilizio del Comune di Torino - e ciò in base alla deliberazione del Consiglio comunale di Torino 4 dicembre 2006, n. 226, con cui i relativi contenuti in deroga sono stati approvati ai sensi dell'art. 14, comma 3, del d.p.r. 380/2001 - ma nessuna di tali deliberazioni è stata preceduta da avviso d'inizio del relativo procedimento.

III. Deliberazione della Giunta Provinciale di Torino 21 novembre 2006,

n. 1317-433230/2006 “Giudizio positivo di compatibilità ambientale” e determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche della Provincia di Torino 21 dicembre 2006, n. 309-557341/2006 “Autorizzazione integrata ambientale ai sensi dl decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Impianto di incenerimento di rifiuti urbani e rifiuti speciali non pericolosi”. Violazione di legge (art. 14 bis della legge 241/1990 e s.m.i.). Eccesso di potere per carenza e/o difetto di motivazione ed istruttoria, contraddittorietà, perplessità. Illegittimità derivata.

La richiamata deliberazione della Giunta provinciale di Torino, con cui è stata espressa la valutazione d'impatto ambientale, recepisce una “Relazione Generale sull'Istruttoria dell'Organo Tecnico” (priva di data e comunicata agli Assessori competenti con nota 14 novembre 2006, prot. 432924/LC4), dalla quale non risulta essere stata effettuata alcuna valutazione in merito alle possibili alternative (compresa la cd. opzione zero) ed alla localizzazione del nuovo termovalorizzatore, per cui il relativo procedimento di valutazione d'impatto ambientale si risolverebbe in una sostanziale “presa d'atto” di scelte pianificatorie già effettuate in precedenti fasi procedurali, il che comporterebbe, oltre che la violazione dell'art. 14 bis della legge 241/1990, evidenti lacune di natura istruttoria e motivazionale.

In data 20 marzo 2007 si è costituita in giudizio T.R.M. S.p.A., eccependo l'inammissibilità del ricorso per difetto di prova in ordine alla legittimazione attiva ed all'interesse ad agire da parte dei ricorrenti.

In data 22 marzo 2007 si è costituita in giudizio la Provincia di Torino, eccependo l'inammissibilità per difetto di prova in ordine alla legittimazione attiva dei ricorrenti.

In data 26 marzo 2007 si è costituito in giudizio il comune di Torino, eccependo, con successiva memoria del 29 giugno 2007, l'inammissibilità del ricorso per le stesse ragioni addotte da T.R.M. S.p.A. e dalla Provincia di Torino.

Con successiva memoria del 27 giugno 2007 T.R.M. S.p.A. ha eccepito l'inammissibilità del ricorso anche sotto altro profilo, con specifico riferimento alla localizzazione del nuovo termovalorizzatore, per mancata impugnazione dei provvedimenti con cui l'Associazione d'ambito per il governo dei rifiuti, nel frattempo, costituita, ha preso atto e recepito le relative deliberazioni provinciali.

Con memoria difensiva del 29 giugno 2007 i ricorrenti hanno replicato alle eccezioni formulate dalle controparti, evidenziando come dalla documentazione prodotta insieme al ricorso emerga la particolare posizione delle loro aziende nella cd. area d'influenza, che la stessa

Provincia individua come possibile oggetto di negativi effetti ambientali a causa del nuovo termovalorizzatore, il che dimostrerebbe la sussistenza della legittimazione ad agire e dell'interesse a ricorrere.

All'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Non meritano accoglimento le eccezioni d'inammissibilità del ricorso proposte dalle parti resistenti e controinteressata.

Basti rilevare, al riguardo, che la particolare posizione delle aziende agricole di proprietà dei ricorrenti, collocate in un'area che presumibilmente risentirà degli effetti del nuovo termovalorizzatore, vale a differenziare la loro posizione da quella degli altri cittadini, radicando, in tal modo, la legittimazione a ricorrere e l'interesse ad agire.

I. Nel merito, con il primo motivo si assume che la determinazione dirigenziale 21 dicembre 2006, n. 309-557341/2006 sarebbe illegittima per non essere stata preceduta da valutazione d'impatto ambientale da parte del Ministero dell'Ambiente, che sarebbe imposta dall'art. 1 d.p.c.m. 377/1988 in quanto il nuovo termovalorizzatore contempla anche un impianto per la trasformazione dell'energia termica prodotta dall'incenerimento dei rifiuti in energia elettrica.

Il motivo è infondato.

La previsione di un impianto termico di produzione energetica è conforme a quanto previsto dall'art. 22, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che impone, per l'appunto, di dotare i nuovi impianti della capacità di recuperare parte dell'energia termica sviluppata dal processo di combustione dei rifiuti.

In quest'ottica l'impianto energetico ha funzione evidentemente accessoria rispetto a quella, principale, di smaltimento dei rifiuti, come confermano, peraltro, i dati tecnici e quantitativi (sull'energia elettrica che verrà prodotta), indicati dalla Provincia nelle proprie memorie difensive e non contestati dai ricorrenti. A ciò consegue che il termovalorizzatore, nel suo complesso, debba considerarsi "impianto di incenerimento" ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133 (ove si distingue tale tipologia da quella degli impianti di "coincenerimento", ove la produzione energetica assume, invece, carattere "principale"), come tale soggetto a valutazione di impatto ambientale provinciale, anziché ministeriale, secondo quanto previsto dall'allegato 2, n. 6, della legge Regione Piemonte 40/1998.

II. Con il secondo motivo si assume che la determinazione dirigenziale 21

dicembre 2006, n. 309-557341/2006, e la deliberazione del Consiglio comunale di Torino 4 dicembre 2006, n. 226 (con cui è stato approvato il rilascio, ai sensi dell'art. 14, comma 3, del d.p.r. 380/2001, del permesso di costruire in deroga al vigente regolamento edilizio del Comune di Torino) non sono state precedute da avviso d'inizio del relativo procedimento, il che ne comporterebbe l'illegittimità per lesione delle prerogative procedurali dei ricorrenti.

La censura è priva di pregio.

Deve condividersi, al riguardo, quanto si legge nelle difese della Provincia di Torino, secondo cui, in ragione dell'elevato numero di soggetti destinatari degli effetti del procedimento in corso, la comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo è stata legittimamente effettuata mediante "avviso pubblico".

III. Con il terzo motivo si deduce l'illegittimità della deliberazione della Giunta Provinciale di Torino 21 novembre 2006, n. 1317-433230/2006 (avente ad oggetto il "giudizio positivo di compatibilità ambientale") e, in via derivata, della determinazione dirigenziale 21 dicembre 2006, n. 309-557341/2006 in precedenza citata, nella parte in cui il procedimento di valutazione d'impatto ambientale compiuto dalla Provincia si sarebbe risolto in una sostanziale "presa d'atto" di scelte già effettuate in precedenti fasi procedurali (ed in specie in una "Relazione Generale sull'Istruttoria dell'Organo Tecnico", priva di data e comunicata agli Assessori competenti con nota 14 novembre 2006, prot. 432924/LC4, dalla quale non emergerebbe alcuna valutazione in merito alle possibili alternative, compresa la cd. opzione zero ed alla localizzazione del nuovo termovalorizzatore), il che comporterebbe, oltre alla violazione dell'art. 14 bis della legge 241/1990, evidenti lacune di natura istruttoria e motivazionale.

Il motivo è infondato.

A giudizio del Collegio, infatti, tali complesse valutazioni di carattere tecnico-discrezionale, seppur affrontate alquanto sinteticamente nella relazione di compatibilità ambientale approvata dalla Giunta Provinciale di Torino con l'impugnata deliberazione 21 novembre 2006, n. 1317-433230/2006, emergono, comunque, dall'istruttoria complessivamente svolta e, in specie, dai numerosi ed approfonditi studi cui l'amministrazione procedente ha fatto ampio riferimento in sede di localizzazione del termovalorizzatore (vedi supra), nonché dall'analisi di compatibilità ambientale che il Consiglio Provinciale aveva, con deliberazione 24 maggio 2005, n. 248004/2005, approvato in relazione all'aggiornamento del Programma provinciale per la gestione dei rifiuti.

Per quanto, sopra, il ricorso è infondato e deve essere, quindi, respinto.

Sussistono comunque giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte - 2 Sezione -
rigetta il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 11/07/2007
con l'intervento dei signori:

Giuseppe Calvo, Presidente

Ivo Correale, Referendario

Antonio Plaisant, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE



IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il - 1 DIC. 2007

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL DIRIGENTE

